

DETERMINAZIONE DSAI/32/2019/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 luglio 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio

MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2) e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 170/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 170/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- ai sensi dell’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/idr, entro il 31 marzo 2018, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente provvede all’aggiornamento biennale (2018-2019) della predisposizione tariffaria MTI – 2;
- l’articolo 1 del MTI – 2 prevede che tra le poste rettificative dei costi operativi sia inclusa “*la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14)*”;
- l’articolo 7, comma 2, del MTI – 2 stabilisce che, in caso di aggregazione tra due o più gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell’anno di determinazione tariffaria, è ammessa l’applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori;
- l’articolo 10, comma 1, del MTI – 2 prevede la possibilità di applicare uno schema regolatorio virtuale nei casi di integrazione di gestioni per le quali per oltre la metà del territorio integrato - valutato in termini di popolazione servita - non si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo e l’Ente di governo dell’Ambito non richieda ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione;
- l’articolo 14, comma 8, del MTI – 2 stabilisce che, per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sul valore del fondo di ammortamento riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell’anno *t*;

- l'articolo 23, comma 1, del MTI – 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI – 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI – 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016-2019 siano definiti sulla base dei costi endogeni (*Opex_{end}*) dell'anno 2014 inflazionati;
- con la decisione n. 5 del 30 maggio 2016, l'Ente d'Ambito ha approvato, ai sensi dell'articolo 10 del MTI – 2, le proposte tariffarie del SII di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (di seguito: APS o società), gestore in house providing del SII dal 28 dicembre 2015, in 70 Comuni (di cui 47 ancora in fase di aggregazione all'11 febbraio 2019) dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 Rieti, per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), sulla base di uno schema regolatorio virtuale, in quanto, essendo appena avviato il processo di aggregazione, non erano disponibili atti e dati completi, relativi alle precedenti gestioni comunali;
- nel corso del 2018, a seguito dell'acquisizione di un corredo informativo pari al 64,72% della popolazione totale servita, con la decisione n. 25 del 23 ottobre 2018, l'Ente d'Ambito ha determinato, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/idr, l'aggiornamento biennale (2018-2019) della predisposizione tariffaria MTI – 2, consolidando i dati per le gestioni che, alla data della predisposizione tariffaria, erano già aggregate in APS e estrapolando, sulla base di tali dati, quelli relativi alle gestioni ancora da aggregare e per le quali non disponeva delle necessarie informazioni; in particolare, ai fini di tale aggiornamento, in mancanza degli *Opex_{end}* dell'anno 2014, sono stati utilizzati, tra gli altri, i costi della produzione ricavabili dai bilanci che risultavano disponibili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 170/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza per gli anni 2012-2019 e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 11-15 febbraio 2019, una verifica ispettiva presso APS;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, la società, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni per gli anni 2018 e 2019, non avrebbe detratto il valore di tutte le transazioni avvenute tra gestori in via di aggregazione; in particolare, la società avrebbe ricompreso negli *Opex_{end}* dell'anno 2014 i costi, peraltro comprensivi di IVA, registrati a bilancio alla

- voce B7) dai Comuni di Palombara Sabina (per l'anno 2015) e di Montelibretti (per l'anno 2016) e relativi all'acquisto di acqua all'ingrosso dal Consorzio Idraulico Sabino (di seguito: CIS) (punto 3.2 della *check list* e doc. 3.2.a e 3.2.b allegati nonché fattura n. 8 del 31 gennaio 2015 emessa da CIS al Comune di Palombara Sabina e Determinazione Servizio LL.PP. Manutentivo e Tecnico, n. 4 del 28 gennaio 2016 del Comune di Montelibretti);
- ii. in violazione degli articoli 1 e 23, comma 2, del MTI – 2, la società, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni per gli anni 2018 e 2019, non avrebbe dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra i rimborsi e indennizzi, i ricavi della società Sogea S.p.A. relativi a rimborsi per “prestazioni verso Comuni” e a “rimborsi assicurativi e vari”, registrati a bilancio nell'anno 2015 alla voce A5) del conto economico (punto 3.3 della *check list* e doc. 3.3.a, 3.2.b e 3.2.c allegati);
 - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 8, del MTI – 2, la società ha iscritto nel ModStratificazione del FileAto alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell'effettiva natura dei beni, così sovrastimando l'importo delle quote annuali di ammortamento ai fini delle tariffe degli anni 2018 e 2019; in particolare, la società ha iscritto i dati relativi ad alcuni cespiti della società Sogea S.p.A. appartenenti alle categorie “Altre immateriali” (per gli anni 2011, 2015 e 2016), “Attrezzature” (per gli anni 2012-2017) e “Beni devolvibili Leonessa” (per l'anno 2012) in corrispondenza della categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” (codice 16) anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie previste dalla regolazione (punto 3.6 della *check list* e doc. 3.6.a e 3.6.b allegati).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di APS;
- le condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni con riferimento agli anni 2018-2019;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2018 sia pari a euro 15.665.681;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 57.000 (cinquantasettemila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 57.000 (cinquantasettemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ad Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (Partita Iva 01138990575) mediante PEC all'indirizzo info.aps@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 26 luglio 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro